

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE****N. 15/94****del 28 ottobre 1994****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato « accordo », in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 7/94, del 21 marzo 1994, che modifica il protocollo 47 e taluni allegati dell'accordo <sup>(1)</sup>;

considerando che occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 41/94 della Commissione, dell'11 gennaio 1994, che modifica l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio relativo alle esportazioni e importazioni di taluni prodotti chimici pericolosi <sup>(2)</sup>,

DECIDE :

*Articolo 1*

Il testo seguente è aggiunto al punto 12. quater [regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio] del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo :

« , modificato da :

— 394 R 0041 : Regolamento (CE) n. 41/94 della Commissione, dell'11 gennaio 1994 (GU n. L 8 del 12. 1. 1994, pag. 1). »

*Articolo 2*

Fanno fede i testi del regolamento (CE) n. 41/94 nelle lingue finlandese, islandese, norvegese e svedese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 1° dicembre 1994 a condizione che siano state fatte al Comitato misto SEE tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 28 ottobre 1994.

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

H. HAFSTEIN

<sup>(1)</sup> GU n. L 160 del 28. 6. 1994, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 8 del 12. 1. 1994, pag. 1.